

Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.A  
Via Caravaggio 1, 17100 , Savona  
P.IVA 01199390095  
C.F. 92040230093

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LAVORI, FORNITURE, SERVIZI E SERVIZI DI INGEGNERIA NEI SETTORI SPECIALI DEL CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE SPA - APPALTO PER IL "SERVIZIO DI CONTROLLO ANALITICO INTERNO DELL'ACQUA POTABILE EROGATA DAGLI ACQUEDOTTI DEI COMUNI DI FINALE LIGURE, VEZZI PORTIO, CALICE LIGURE, RIALTO E ORCO FEGLINO". PERIODO 01.07.2025 – 31.12.2026 – CIG: B6E094885E**

### **PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE**

L'anno 2025, il giorno 8 (otto) del mese di settembre, il Dott. Maurizio Maricone, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa.

**RICHIAMATO** l'atto n° 13 assunto in data 13.05.2025 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Consorzio Spa con il quale:

- è stato autorizzato l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del "Servizio di controllo analitico interno dell'acqua potabile erogata dagli acquedotti comunali dei Comuni di Finale Ligure, Vezzi Portio, Calice Ligure, Rialto e Orco Feglino, gestiti da Consorzio Spa", e approvata la relativa documentazione.
- è stato individuato ai sensi del combinato di cui all'art. 141, comma 4, lett. b) e all'art. 15 del D.Lgs 36/2023 (di seguito per brevità "**Codice**"), il soggetto a cui affidare il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (di seguito indicato in breve "**RUP**") nella persona del p.i. Cillario Stefania (Resp. Servizio Laboratorio);
- sono stati individuati i soggetti deputati a ricoprire il ruolo di Responsabile del Procedimento (**RP**) di fase e di collaboratori dei suddetti soggetti, secondo quanto disciplinato nella "*Misura organizzativa interna per la gestione degli appalti di lavori, servizi e/o forniture*" e più precisamente:
  - Responsabile del Procedimento in Fase di Affidamento (di seguito in breve "**RPFA**"): Dott. Mirco Conterno (Responsabile Servizio Gare e Appalti);
  - verifica di coerenza delle previsioni contenute nei documenti di "progetto del servizio" rispetto alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (collaboratore designato): ing. Valentina Delbono (RSPP).

### **RICHIAMATI**

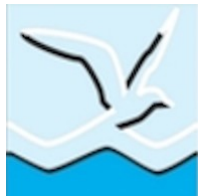
- il verbale della seduta telematica tenuta in data 10.06.2025 a cura del Seggio di gara monocratico per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe, composto, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dal dott. Mirco Conterno - Resp. Servizio Gare e Appalti e Responsabile del Procedimento in Fase di Affidamento (di seguito in breve "**RPFA**") in qualità di Presidente monocratico, assistito da due testimoni: la rag.ra Elena Rissotto - Resp. Ufficio Approvvigionamenti e Magazzino e rag.ra Astrid Monge – addetta Servizio Gare e Appalti;
- il proprio provvedimento di esclusione nei confronti del primo in graduatoria del 01.07.2025

**VISTI** i verbali della seduta telematica tenutasi in data 03.07.2025 e 04.07.2025 a cura del Seggio di gara monocratico per l'individuazione del nuovo aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

**CONSIDERATO CHE** il RUP ha attivato la verifica di congruità dell'offerta nei confronti del soggetto primo in graduatoria e più precisamente **WHITE LAB SRL** (Cod. Fisc. 13079170968).

**ANALIZZATA** la proposta di esclusione redatta dal RUP in data 08.09.2025 nei confronti del soggetto posto primo in graduatoria.

**CONSIDERATO CHE** nella suddetta proposta di esclusione, il RUP ha rilevato:



Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.A

Via Caravaggio 1, 17100 , Savona

P.IVA 01199390095

C.F. 92040230093

1. il mancato rispetto dei **trattamenti salariali minimi inderogabili**, stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Tale rispetto è **un obbligo non derogabile** per gli operatori economici. L'art. 110, comma 4, lett. a) del Codice, stabilisce chiaramente che **non sono ammesse giustificazioni** in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili. L'utilizzo di tabelle retributive non aggiornate e, di conseguenza, l'indicazione di un costo della manodopera inferiore ai minimi vigenti al momento della presentazione dell'offerta, costituisce una violazione di una norma imperativa a tutela del lavoro (art. 36 della Costituzione). **La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la violazione dei minimi salariali inderogabili imponga l'esclusione dalla gara.**
2. che il calcolo costo orario medio indicato **non è stato effettuato correttamente** in quanto, **oltre ad essere stato effettuato su dei minimi tabellari errati (vedi precedente punto 1.)**, non tiene conto dell'incidenza dell'assenteismo dovuto a malattie, maternità, permessi studio, sindacali e altro, ma solo delle ferie, ROL ed ex festività e, pertanto, risulta essere indicato un costo orario del lavoro più basso, **in quanto il divisore preso in considerazione è più alto.**  
*Alla luce di quanto sopra, se la Società avesse indicato un costo orario del lavoro corretto (fermo restando che i minimi tabellari sarebbero stati in ogni caso errati), il costo della manodopera indicato in offerta avrebbe dovuto essere più alto e quindi diverso da quanto indicato dalla Società medesima, comportando una modifica di un elemento essenziale dell'offerta.*
3. che le integrazioni richieste differiscono dai dati forniti nella prima trasmissione per: soggetti indicati e numeri di ore, mantenendo pressoché inalterato il costo complessivo della manodopera offerto. Quanto sopra senza una effettiva motivazione della rimodulazione effettuata e della modifica del numero di ore indicato.
4. che le motivazioni a giustificazione di **“con quali strumenti e metodi si concretizza la maggiore efficienza aziendale, tale da giustificare una maggiore resa in termini di tempo”** e quindi la sostenibilità del monte ore indicato (inferiore a quanto stimato da Consorzio Spa) per l'intera durata dell'appalto **non sono state soddisfacenti**, in considerazione del fatto che l'Operatore ha indicato la contitolarità di un altro contratto in essere con Consorzio Spa ma non ha considerato la differenza delle scadenze contrattuali (almeno mesi sei).

**DATO ATTO**, pertanto, che la verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi, e le “spiegazioni atte a dimostrazione che il ribasso complessivo offerto derivava da una più efficiente organizzazione aziendale e che il concorrente non ha ribassato il costo del lavoro”, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, non hanno dato esito positivo nonostante la richiesta di chiarimenti e di un ulteriore contraddittorio via call con l'Operatore Economico White Lab Srl.

#### **RICHIAMATI:**

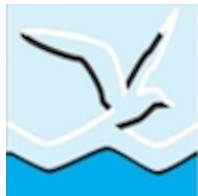
- il principio di parità di trattamento, che impone alle stazioni appaltanti di trattare tutti i partecipanti alla gara in modo equo, senza discriminazioni e con la stessa opportunità di accesso;
- i principi di trasparenza, non discriminazione, e concorrenza, al fine di garantire la regolarità e l'efficacia delle procedure di appalto.

**CONSIDERATO** quanto disposto dalla disciplina di gara.

Il sottoscritto dott. Maurizio Maricone, in considerazione di quanto sopra esposto, analizzata la documentazione agli atti

#### **DISPONE**

- di **APPROVARE** la proposta di esclusione, così come formulata dal RUP, ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico per le motivazioni in premessa esposta;



Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.A

Via Caravaggio 1, 17100 , Savona

P.IVA 01199390095

C.F. 92040230093

- di **ESCLUDERE**, dalla partecipazione alla procedura in oggetto, il concorrente **WHITE LAB SRL (Cod. Fisc. 13079170968)** per quanto indicato in premessa con particolare riguardo ai punti 1. e 2. ossia:
  1. il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili, stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, è un obbligo **non derogabile per gli operatori economici**. L'art. 110, comma 4, lett. a) del Codice, stabilisce chiaramente che **non sono ammesse giustificazioni** in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili;
  2. il calcolo del costo orario medio **non è corretto** in quanto, oltre ad essere stato effettuato su dei minimi tabellari errati (vedi punto 1.), non tiene conto dell'incidenza dell'assenteismo dovuto a malattie, maternità, permessi studio, sindacali e altro, ma solo delle ferie, ROL ed ex festività e pertanto è stato indicato un costo orario del lavoro più basso in quanto il divisore preso in considerazione era più alto; la rimodulazione di tali dati comporterebbe una modifica del costo della manodopera con conseguente modifica di un elemento essenziale dell'offerta;
- di dare mandato al RPFA di procedere, mediante la piattaforma telematica, alla comunicazione di cui all'art. 90 comma 1 lettera d) del Codice, nei tempi previsti dallo stesso comma 1, al concorrente escluso;
- di procedere in nuova seduta telematica di gara, con le operazioni necessarie al fine di individuare il nuovo proposto aggiudicatario della procedura.

Il Presidente e Legale Rappresentante  
(Dott. Maurizio Maricone)

Firmato digitalmente da:

maurizio maricone

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e s.m.i..  
Data: 08/09/2025 15:54:49